

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Sede legale e direzione generale in Bolzano
Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Bolzano n. 00152980215
Albo delle banche autorizzate ad operare in Italia n. 6045

www.sparkasse.it

Statuto sociale

Premessa

Costituzione delle Società.

La prima Cassa di Risparmio dell'Alto Adige viene costituita a Bolzano in data 06/11/1854 con denominazione 'Cassa di Risparmio della città di Bolzano'.

Negli anni che seguono vengono costituite le seguenti Casse di Risparmio in territorio provinciale:

Brunico nel 1857, Merano nel 1870, Bressanone nel 1871, Silandro nel 1873, Vipiteno nel 1901 e Ortisei nel 1906.

Con R.D. d.d. 12/08/1927 n. 1599 la Cassa di Risparmio di Merano incorpora quella di Silandro.

Con R.D. d.d. 28/02/1930 n. 242 la Cassa di Risparmio di Bolzano incorpora quelle di Bressanone, Ortisei e Vipiteno.

Con R.D. d.d. 10/10/1935 n. 2273 le Casse di Risparmio di Brunico e Merano vengono fuse con la Cassa di Risparmio di Bolzano, che per effetto della fusione assume la denominazione 'Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano'.

'Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG' nasce nel 1992 dal conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano ai sensi della Legge 30/07/1990 n. 218.

La Società continua in modo prioritario il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano.

STATUTO SOCIALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, DURATA E SEDE

Art. 1 Denominazione

- 1) E' costituita la "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." - "Südtiroler Sparkasse AG".
- 2) La Società è retta dalle disposizioni di legge e del presente statuto.
La Società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del Testo Unico Bancario.
Lo statuto della Società è sottoposto all'accertamento di Banca d'Italia.

Art. 2 Sede

- 1) La Società ha sede legale e Direzione generale in Bolzano.
- 2) Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 Durata

- 1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Art. 4 Oggetto sociale

- 1) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi. La Società può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni tutte le operazioni ed i servizi bancari e di investimento, finanziari e assicurativi consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 2) La Società può emettere altresì obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie e altri strumenti finanziari in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente.
- 3) La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO" ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 5 Capitale sociale

- 1) Il capitale sociale è di Euro 469.330.500,10, diviso in n. 60.952.013 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Art. 6 Partecipazione al capitale sociale

- 1) La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Caratteristiche delle azioni

- 1) Le azioni sono nominative ed indivisibili: nel caso di comproprietà di una o più azioni si applica l'art. 2347 del codice civile.
- 2) Esse sono dematerializzate e immesse nel sistema di gestione accentrata ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 Aumento del capitale sociale

- 1) Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nei modi e nelle forme che questa riterrà più opportuni e convenienti.
- 2) Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse anche azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 9 Qualità di socio

- 1) La qualità di socio comporta accettazione dello statuto. Il domicilio del socio, ad ogni effetto di legge, è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 Recesso

- 1) L'azionista può recedere per le cause e con le modalità previste dalla legge.
- 2) Sono escluse le cause di recesso di cui al secondo comma dell'art. 2437 del codice civile.

Art. 11 Interessi di mora

- 1) Fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile, a carico dei soci in ritardo nei versamenti maturano interessi di mora nella misura di tre punti oltre il tasso di interesse legale.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 12 Organi sociali

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) all'amministratore delegato, se nominato;
 - e) al Comitato esecutivo, se nominato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) al direttore generale.

SEZIONE PRIMA

Assemblea dei soci

Art. 13 Assemblea

- 1) L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

Art. 14 Intervento all'Assemblea e rappresentanza

- 1) Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
- 2) Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del codice civile, oltre che dalle altre disposizioni vigenti in materia.
- 3) Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee solo da altri soci e da associazioni di azionisti rappresentate a loro volta da soci muniti di apposita delega scritta.
- 4) In ogni caso, la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento soci.
- 5) Il presidente dell'Assemblea dovrà constatare la regolarità formale delle deleghe.
- 6) Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti la cui legittimazione sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato, entro il termine massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Da tale termine le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea.
- 7) Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo le modalità di legge presso la sede della Società od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito della Provincia di Bolzano.
- 2) L'Assemblea è convocata inoltre quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
- 3) L'avviso di convocazione è pubblicato ai sensi della normativa vigente almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 16 Attribuzioni dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo statuto alla sua competenza, assume le seguenti determinazioni:
 - a) approva le politiche di remunerazione e di incentivazione degli amministratori, dei sindaci e del personale della banca e di altri soggetti non legati alla banca da un rapporto di lavoro dipendente;
 - b) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
 - c) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - d) determina il compenso annuale complessivo degli amministratori nonché il compenso per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per il periodo di durata dell'incarico. Il compenso annuale variabile degli amministratori esecutivi e l'eventuale compenso annuale variabile degli amministratori non esecutivi non può essere superiore alla remunerazione fissa e comunque complessivamente non superiore al 2% dell'utile netto dell'anno di riferimento. Il tutto salvo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile relative ad amministratori investiti di particolari cariche;
 - e) determina il compenso annuale dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per il periodo di durata dell'incarico;
 - f) verifica, sulla base dell'informativa fornita all'Assemblea dal presidente della stessa, la coerenza fra la effettiva remunerazione ed incentivazione corrisposta ai soggetti beneficiari e le relative politiche precedentemente approvate dall'Assemblea.
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera su ogni altra materia ad essa attribuita dalla normativa vigente.

Art. 17 Costituzione dell'Assemblea

- 1) Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Art. 18 Presidenza dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.
- 2) Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio di amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
- 3) Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 4) Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.
- 5) Non esaurendosi nella seduta indetta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, l'Assemblea è prorogata non oltre il giorno seguente non festivo mediante semplice comunicazione verbale del presidente agli intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso.

Art. 19 Verbale delle Assemblee

- 1) I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono approvati e firmati dal presidente dell'Assemblea, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, quando non siano redatti da un notaio.
- 2) Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA

Consiglio di amministrazione

Art. 20 Composizione del Consiglio di amministrazione

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci.
- 2) I consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e

indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, ai sensi della normativa vigente.

- 3) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.
- 4) Almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la definizione di cui al seguente comma del presente articolo.
- 5) Non possono essere considerati amministratori indipendenti coloro che ricadono in una delle seguenti fattispecie:
 - a) il coniuge, i parenti, i conviventi e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - c) coloro che intrattengono, o hanno di recente intrattenuto, anche indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, altre relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.
- 6) Gli amministratori indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.
- 7) I componenti non esecutivi del Consiglio di amministrazione devono:
 - a) acquisire avvalendosi di Comitati consiliari, se istituiti, del Collegio sindacale e dell'amministratore delegato o del direttore generale nonché delle funzioni aziendali e in particolare delle funzioni aziendali di controllo, informazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione e sulle funzionalità dell'organizzazione aziendale;
 - b) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
 - c) contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.
- 8) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 9) Per le modalità di revoca degli amministratori si osservano le disposizioni vigenti.

Art. 21 Nomina degli amministratori

- 1) Alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnato un numero progressivo.
Le liste possono essere presentate da uno o più soci che possiedano almeno il 3% delle azioni con diritto di voto.

- 2) Ogni lista deve rispettare la composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione identificata preventivamente dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni e portata in tempo utile a conoscenza dei soci. Il Consiglio di amministrazione dovrà verificare successivamente la rispondenza della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale con quella effettiva risultante dal processo di nomina.
- 3) Le liste terranno conto anche, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca e, per la lista presentata dal socio maggioritario, anche dell'azionariato diffuso.
- 4) Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari ad un quarto dei componenti della lista, i quali, oltre ai requisiti di legge, dovranno possedere, anche quello di indipendenza previsto dalla definizione di cui all'art. 20 dello statuto nonché dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti.
Qualora gli amministratori indicati in una lista non avessero i requisiti di legge e/o quelli di cui al presente statuto, la lista sarà impresentabile e non potrà essere ammessa a votazione.
- 5) Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste depositate presso la sede della Società saranno contestualmente pubblicate insieme al curriculum vitae di ciascun candidato sul sito internet della banca.
- 6) Ogni socio nonché i soci che, secondo la definizione di controllo prevista nel codice civile (i) controllano altri soci, (ii) sono controllati da altri soci o (iii) sono controllati dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti, possono presentare e votare un'unica lista.
- 7) Ciascun candidato potrà concorrere all'elezione in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 8) Unitamente alle liste, entro il predetto termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura nonché le dichiarazioni con le quali essi attestano l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché dei requisiti inerenti la composizione quali-quantitativa identificata preventivamente dal Consiglio di amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni.
- 9) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o di integrarla o di votare per più di una lista.
- 10) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:
 - a) nel caso siano presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi in successione per uno, due, tre, quattro, cinque, ecc., secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti

coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;

- b) nel caso sia presentata una unica lista, da questa sono tratti tutti gli amministratori.

Art. 22 Sostituzione degli amministratori

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia sempre costituita da componenti nominati dall'assemblea, quelli in carica provvedono, con il parere favorevole del Collegio sindacale, alla loro sostituzione con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.
- 2) Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla loro nomina.
- 3) Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli cessati assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.
- 4) Nel caso in cui i candidati nelle liste che avevano espresso gli amministratori non fossero sufficienti a sostituire quelli cessati o non fossero disponibili, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire quelli cessati ai sensi delle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.
- 5) Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.

Art. 23 Cariche consiliari

- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vice presidente, se non già nominati dall'Assemblea. Entrambi restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
- 2) In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 3) Venendo meno nel corso dell'esercizio il presidente o il vice presidente, il Consiglio di amministrazione completato ai sensi dell'art. 22, provvede alla sua nomina.
- 4) Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del proprio presidente, la nomina e la revoca del segretario, scelto tra i componenti del Consiglio stesso o tra i dirigenti e dipendenti della Cassa, e ne definisce i requisiti di professionalità e le attribuzioni. Il segretario è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. La funzione di segretario può essere affidata anche a un notaio.

Art. 24 Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'amministratore delegato, se nominato, e agli altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati. Ha compiti d'impulso e di coordinamento e garantisce la funzionalità del Consiglio di amministrazione, favorendone altresì la dialettica interna.
- 2) Il presidente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti gli amministratori.
- 3) Il presidente deve interloquire con il Collegio sindacale e con i Comitati consiliari se istituiti. Pertanto, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti agli amministratori, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.
- 4) Nei casi di urgenza il presidente, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, previa proposta vincolante dell'amministratore delegato, se nominato, o del direttore generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere informato l'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.
- 5) Il presidente non può essere membro del Comitato esecutivo; può partecipare alle riunioni di quest'ultimo, in via eccezionale e senza diritto di voto.

Art. 25 Adunanze del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Società o ove la banca è operativamente presente dal presidente o da chi ne fa le veci, oppure dall'amministratore delegato, che ne fissano l'ordine del giorno.
- 2) Gli amministratori, in numero non inferiore a quattro o il Collegio sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di amministrazione stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.
- 3) Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito - almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima, con comunicazione scritta da inviarsi anche via telefax, posta elettronica, ovvero qualunque altro mezzo telematico, a ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
- 4) Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende

riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

- 5) Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli amministratori, il direttore generale e tutti i componenti del Collegio sindacale.
- 6) Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori.
- 7) Su invito del presidente del Consiglio di amministrazione, possono partecipare con funzioni consultive i vice direttori generali, i dipendenti o consulenti esterni di fiducia della banca.

Art. 26 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Al Consiglio di amministrazione spettano la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione.
- 2) A tal fine il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
- 3) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la definizione dell'assetto complessivo di governo, l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca inclusa la verifica della corretta attuazione e la promozione tempestiva di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
 - b) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
 - c) il modello di business, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca;
 - d) gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, con riesame periodico in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno;
 - e) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
 - f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - g) il processo di gestione del rischio e la valutazione della compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
 - h) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
 - i) le linee generali del processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), assicurandone la coerenza con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e tenendo conto delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento;
 - j) la nomina e la revoca del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti identificati dal Consiglio di amministrazione come personale più rilevante, nonché ogni altro provvedimento riguardante tali soggetti;
 - k) la nomina e la revoca degli altri dirigenti;

- l) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni strategiche;
 - m) la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate;
 - n) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni individuati dal Consiglio di amministrazione ad eccezione delle modifiche di adeguamento a delibere consiliari già assunte;
 - o) la costituzione di Comitati interni agli organi aziendali;
 - p) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
 - q) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
 - r) il processo per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
 - s) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
 - t) l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;
 - u) le politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - v) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze;
 - w) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili;
 - x) i progetti di fusione e di scissione;
 - y) la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
 - z) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 del codice civile.
- 4) Infine, il Consiglio di amministrazione informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

Art. 27 Deleghe

- 1) Il Consiglio di amministrazione delega proprie attribuzioni, nell'ambito della funzione di gestione, ad un Comitato esecutivo oppure ad un amministratore delegato, determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.
- 2) Può conferire altresì speciali incarichi e mandati, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, con le relative facoltà di firma ai consiglieri, al direttore generale, e su proposta di quest'ultimo, ai vice direttori generali nonché ad altri dipendenti della banca o a Comitati interni costituiti da dipendenti e/o da dipendenti e amministratori; potrà altresì delegare a persona estranea l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.
- 3) I delegati non hanno facoltà di subdelegare i poteri ricevuti salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
- 4) Il Consiglio di amministrazione determina la durata e le attribuzioni dei propri delegati; determina, inoltre, sentito il parere del Collegio sindacale, le retribuzioni spettanti agli stessi delegati.
- 5) Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Comitato esecutivo e al Consiglio di amministrazione con le modalità definite dal Consiglio stesso.

Art. 28 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.
- 2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Art. 29 Verbali del Consiglio

- 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto verbale, a cura del segretario o da un notaio, da iscrivere nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede le adunanze e dal segretario stesso.
- 2) Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 30 Compenso degli amministratori

- 1) Ai membri del Consiglio di amministrazione – salvo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile relative ad amministratori investiti di particolari cariche – spettano un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, deliberati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 16. Il Consiglio di amministrazione delibera la ripartizione tra i propri membri dei compensi annuali fissi e variabili complessivamente deliberati dall'Assemblea ai sensi del medesimo art. 16.
- 2) Agli amministratori non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

SEZIONE TERZA

Comitato esecutivo e altri Comitati consiliari

Art. 31 Comitato esecutivo

- 1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, e non sia nominato un amministratore delegato, delega ad un Comitato esecutivo proprie attribuzioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza.
- 2) Il Comitato esecutivo è composto da tre a cinque amministratori.
- 3) Il regolamento del Comitato esecutivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del Comitato esecutivo.
- 4) In caso di necessità ed urgenza il Comitato esecutivo può assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.

- 5) Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo viene data notizia al Consiglio di amministrazione.

Art. 32 Comitati consiliari

- 1) I Comitati consiliari sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.
- 2) I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I regolamenti dei singoli Comitati, deliberati dal Consiglio di amministrazione, disciplinano la composizione, la durata, le sedute e il ruolo dei medesimi Comitati.

SEZIONE QUARTA

Amministratore delegato

Art. 33 Amministratore delegato

- 1) Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i propri componenti un amministratore delegato. Le cariche di amministratore delegato e di direttore generale devono cumularsi nella stessa persona.
- 2) Fermo quanto previsto all'art. 26 il Consiglio di amministrazione determina i poteri dell'amministratore delegato.
In particolare l'amministratore delegato:
 - a) sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti;
 - b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
 - c) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
 - d) esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio di amministrazione.
- 3) Il mandato dell'amministratore delegato termina insieme a quello del Consiglio di amministrazione che l'ha nominato.

SEZIONE QUINTA

Direttore generale

Art. 34 Funzioni del direttore generale

- 1) Il direttore generale è il capo dell'esecutivo e del personale della Società e assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di amministrazione e ne riferisce al medesimo.
- 2) Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, nominati dal Consiglio di amministrazione.

- 3) In particolare, il direttore generale:
- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi;
 - b) esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione.
- Ad eccezione di tutte le questioni sue personali, partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari e assiste a quelle assembleari.
- 4) In caso di assenza od impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale.
- 5) Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

SEZIONE SESTA

Collegio sindacale – Revisione legale

Art. 35 Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale è organo con funzione di controllo ed è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno, svolgendo al riguardo tutte le funzioni definite dalle disposizioni vigenti.
- 2) L'Assemblea ordinaria nomina, tre sindaci effettivi, fra i quali il presidente, e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
- 3) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
- 4) Ai sindaci non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
- 5) Per le cause di ineleggibilità e decadenza si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza. Per le modalità di revoca dei sindaci si osservano le disposizioni vigenti.
- 6) Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la banca detiene anche indirettamente una partecipazione strategica non possono assumere la carica di Sindaco della banca a pena di decadenza.

Art. 36 Collegio sindacale: attribuzioni

- 1) Il Collegio sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, ed in particolare vigila su:

- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e il loro concreto funzionamento;
 - c) l'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
- 3) Il Collegio sindacale per le proprie verifiche si avvale delle funzioni aziendali di controllo.
Il Collegio sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo.
Il Collegio sindacale adotta adeguate forme di coordinamento con il soggetto incaricato della revisione legale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
- 4) Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o portati a sua conoscenza dalle funzioni aziendali di controllo, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività stessa e segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Art. 37 Collegio sindacale: adunanze

- 1) Il Collegio sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.
Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, o mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di amministrazione (art. 25). La riunione del Collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 38 Collegio sindacale: presidente

- 1) Il presidente del Collegio sindacale deve garantire la funzionalità del Collegio sindacale. Il presidente coordina i lavori del Collegio sindacale e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite a tempo utile a tutti i sindaci.
Egli esplica la sua funzione al fine di favorire la dialettica interna, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dalle disposizioni vigenti in tema di organizzazione dei lavori del Collegio sindacale.

Art. 39 Revisione legale dei conti

- 1) La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

- 2) L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio sindacale, dall'Assemblea, che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente.
L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
- 3) Le funzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della società di revisione legale sono regolate dalla legge.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 40 Rappresentanza legale e firma sociale

- 1) La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, con espressa facoltà di rilasciare procura alle liti, di nominare avvocati, procuratori e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzi, nonché la firma sociale competono al presidente, e, in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce e all'amministratore delegato.
- 2) Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
- 3) La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti, nonché a dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 4) Il Consiglio di amministrazione può, conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società, per il compimento di determinati atti.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 41 Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio e la relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità delle prescrizioni di legge.

Art. 42 Ripartizione degli utili

- 1) L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
- a) una quota non inferiore al 10% alla Riserva legale, fino al raggiungimento del 40% del capitale sociale;
 - b) una quota non inferiore al 15% alla Riserva straordinaria;
 - c) una quota agli azionisti quale dividendo, nella misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - d) l'eventuale residuo viene utilizzato secondo quanto deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
- 2) I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.

Variazioni avvenute

Approvato con decreto del Ministero del Tesoro d.d. 25/07/1992, n. 436036.

Modificato con:

- delibere della Giunta regionale n. 701 del 05/05/1994, n. 1871 d.d. 18/07/1994, n. 298 dell'11/03/1998, n. 374 d.d. 26/04/2002 e n. 469 d.d. 22/05/2002;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 4589 d.d. 13/12/2004;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 1931 d.d. 09/06/2008;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 2285 d.d. 14/09/2009;
- delibera del Consiglio di amministrazione ex art. 2365 c.c. – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 74194/11 d.d. 27/01/2011;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 27/04/2012 – provvedimenti di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0228053/12 d.d. 14/03/2012 e n. 0357985/12 d.d. 24/04/2012;
- delibera del Consiglio di amministrazione ex art. 2443 c.c. – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0716703/12 d.d. 27/08/2012;
- delibera del Consiglio di amministrazione d.d. 21/12/2012 ex art. 2444 c.c.v;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 30/04/2013 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0321581/13 d.d. 29/03/2013;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 29/04/2014 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0236148/14 d.d. 04/03/2014;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 28/04/2015 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0307532/15 d.d. 18/03/2015;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 26/07/2016 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0431237/16 d.d. 30/03/2016;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 08/04/2021 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 1256912/20 d.d. 30/09/2020.